



**Procedura n. 62/2022 R.G. P.U.**

**Tribunale Ordinario di Trani**  
**Sezione civile – area commerciale**

Il giudice delegato

-visto il ricorso con proposta di piano del consumatore ex artt. 67 e seguenti del d. lgs. 14/2019 depositato nell'interesse di Di Leo Lucia (C.F. DLILCU50P44L328L), nata a Trani il 4.9.1950, residente a Trani in via Angelo de Brano 2/A;

- esaminati gli atti;

- considerato che parte ricorrente:

a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non risulta aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda né avere comunque beneficiato dell'esdebitazione per due volte né avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la propria competenza territoriale;

- vista l'istanza di inibitoria della ricorrente e osservato che la prosecuzione del procedimento esecutivo in corso potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M.

fissa, per l'omologazione del piano, l'udienza del 2.3.2023, orario da stabilirsi come per prassi del Tribunale;

visto l'art. 70 d. lgs. 14/2019,

- dispone che la proposta e il piano siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della giustizia, e che sia data comunicazione dei medesimi e del presente decreto, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

- avvisa i creditori che:

ricevuta la comunicazione, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

- dispone che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al g.d. e proponga le modificazioni al piano ritenute necessarie;
- dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal n. 239/2020 R.G. Es. fino all'intervenuta definitività della sentenza di omologazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 28 dicembre 2022

Il giudice delegato  
Giulia Stano



**TRIBUNALE DI TRANI**

**RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

**Ex Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14**

**(aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83)**

**per**

**DEBITORE: DI LEO LUCIA** (Cod. Fisc.: DLILCU50P44L328L), nata a Trani il 4/09/1950, ed ivi residente alla Via A. De Bramo n. 2/A, con l'avv. Domenico Maldarelli, MLDDNC64H11A662U, procuratore e difensore giusta mandato in atti, sito in Trani alla Via delle Crociate n.43, pec. [avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it)

**PREMESSO CHE**

1. ricorrono, nella fattispecie *de qua* i presupposti oggettivi e soggettivi previsti ex lege per l'accesso alle procedure da sovraindebitamento;
2. l'istante dichiara di trovarsi in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) del D.Lgs n.14/2019 e di ritenersi consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.Lgs n.14/2019 (persona fisica che agisce per scopi estranei ad attività d'impresa o professionale eventualmente svolta)
2. non è soggetto o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
3. la sig.ra Di Leo non è mai stata esdebitata e non ha posto in essere atti in frode ai creditori né ha mai agito con dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.
4. l'istante ha inoltre presentato istanza all'OCC di Trani al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi.
5. a seguito di tale richiesta l'OCC di Trani in data 4.11.2022 ha nominato quale professionista facente funzioni di Gestore della Crisi l'avv. Gianfranco Coppolecchia, nella procedura n. 46/2022.
6. L'avv. Gianfranco Coppolecchia ha accettato l'incarico conferitogli;
7. La scrivente difesa ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione particolareggiata;

Maldarelli D. Di Leo

8. Il gestore nominato ha pertanto provveduto a reperire la documentazione richiesta ex lege ed a redigere la relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio di seguito.

## 2) PROPRIETA' IMMOBILIARE

La Di Leo è proprietaria del seguente immobile, in comunione con il marito:

LOTTO UNICO. - Piena proprietà di appartamento sito in Trani alla Via Angelo De Bramo n. 2, primo piano, interno 8, composto da quattro vani ed accessori, della superficie commerciale di mq. 104,80.

Dati catastali: NCEU del Comune di Trani al foglio 14, particella 472, sub 45 (già sub 13), via Angelo De Bramo n. 2, piano 1, categoria A/3, classe 5, consistenza 5 vani, superficie catastale mq 100, rendita catastale euro 322,79.

L'unità immobiliare oggetto del presente lotto è pervenuta alla istante, che la occupa con la sua famiglia, per atto di compravendita del 11/03/1982, Rep. n. 30419/Racc. n. 4550, a rogito del notaio Carlo Cicolani di Trani, trascritto a Trani in data 31/03/1982 ai nn. 6168/5037.

L'immobile è, come detto, in comunione con il marito della istante, Sig. Marasciuolo Luigi, nato a Trani il 21/6/1947, cod. fisc. MRS LGU 47H21 L328L.

## 4) NUCLEO FAMILIARE E SPESE CORRENTI

Le spese sono specificate nella istanza per la nomina del Gestore della Crisi, sottoscritta dalla Di Leo, che qui si riepilogano:

<u>FABBISOGNO FINANZIARIO</u>	<u>IMPORTO ANNUO</u>
Spese per vitto, abbigliamento ed altre esigenze personali	Euro 5.000,00
Spese per autoveicoli	Euro 1.100,00
Spese per riscaldamento	Euro 2.000,00
Spese energia elettrica	Euro 1.000,00
Spese telefoniche	Euro 150,00
Spese consumo acqua	Euro 250,00
Spese mediche	Euro 250,00
<b><u>TOTALE</u></b>	<b><u>EURO 9.750,00 annui</u></b>

*Marasciuolo Luigi*

*Di Leo Lucia*

### 5) PROCEDURA ESPROPRIATIVA IMMOBILIARE

È pendente avanti il Tribunale di Trani processo esecutivo immobiliare relativo all'immobile oggetto di garanzia ipotecaria in favore di Credito Emiliano SpA, rubricato al R.G. ES. n.239/20.

L'avv. Nicola Cafagna, iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, con studio in BARLETTA alla VIA RIZZITELLI N. 58 (TEL. 0883/1926557 - FAX 0883/1951230 - -- N.CAFAGNA@TISCALI.IT), è il delegato alle operazioni di vendita nella procedura n. 239/2020 RG Es., giusta ordinanza emessa in data 20 gennaio 2022 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Trani Dott.ssa Maria Teresa Moscatelli.

L'immobile è stato posto all'asta al seguente prezzo:

**OFFERTA MINIMA: € 68.250,00 (SESSANTOTTOMILADUECENTOCINQUANTA/00)**

La quota di spettanza della Di Leo è pari ad euro 34.125,00

### 6) INTERVENTO DEL CREDITO EMILIANO - PAGAMENTO REGOLARE DELLE RATE DEL MUTUO

Per completezza si osserva che è intervenuto nella stessa procedura anche il Credito Emiliano SpA, cod. fisc. 01806740153, P. IVA 00766790356, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Tragno, cod. fisc. TRG VCN 63S30 C351D, pec: [avv.tragno@legalmail.it](mailto:avv.tragno@legalmail.it); in virtù di contratto di credito fondiario, del 23/5/2012, in not. Claudio La Serra da Corato, rep. Al n.53855, registrato a Bari il 28/5/2012 al n.14120, Credito Emiliano SpA ha concesso al Sig. Marasciuolo Luigi, nato a Trani il 21/6/1947, cod. fisc. MRS LGU 47H21 L328L, un finanziamento di €.105.000,00, garantito dalla ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Bari il 29/5/2012 ai n.ri 9304/940, per un montante di €.210.000,00=, sull'immobile di proprietà del debitore principale Sig. Marasciuolo Luigi e della terza datrice di ipoteca Sig.ra Di Leo Lucia, nata a Trani il 4/9/1950, cod. fisc. DLI LCU 50P44 L328L, in ragione di ½ indiviso ciascuno.

Il Credito Emiliano SpA è creditore, alla data del 11/1/2022 della somma di €.21.600,75 ma va precisato che le rate sono regolarmente pagate.

La posizione viene qui riportata per completezza e anche in virtù dell'intervento nel processo esecutivo immobiliare pendente avanti il Tribunale di Trani, rubricato al R. G. ES. n.239/20.

*Di Leo Renzo*

## 1) ESPOSIZIONE DEBITORIA

A. € 47.812,24 nei confronti dei creditori procedenti **Di Leo Nicola, Di Leo Rosanna e Di Leo Francesca** (anche a titolo di compensi e spese della procedura esecutiva immobiliare in corso e detratti i compensi indicati per il professionista delegato Nicola Cafagna e per il C.T.U. Ing. Carmine Dimiccoli), come risulta da precisazione del credito aggiornata al 22.11.2022 trasmessa al Gestore dall'avv. ta Costanza Manzi.

La precisazione del credito comprende, quale credito in prededuzione dei creditori procedenti, la somma di € 1.071,24 a titolo di spese sostenute per l'attivazione della procedura esecutiva immobiliare in corso.

B. € 2.250,72 nei confronti del professionista delegato avv. **Nicola Cafagna**, nominato nella procedura esecutiva immobiliare avente n. 239/2020 R.G. Trib. Trani, giusta precisazione del credito aggiornata al 18.11.2022;

C. € 1.395,68 nei confronti dell'ing. **Carmine Dimiccoli**, nominato C.T.U. nella procedura esecutiva immobiliare di cui sopra, giusta precisazione del credito eseguita dal difensore dei creditori procedenti.

D. € 2.500,00 nei confronti dell'advisor, avv. **Domenico Maldarelli**, della presente procedura di sovraindebitamento, giusta precisazione del credito.

E. € 2.380,47 nei confronti dell'**O.C.C. di Trani** per la presente procedura.

## PROVVISTA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI

La provvista per il pagamento dei debiti rinviene dai redditi del marito della istante che esercita attività commerciale.

Il reddito netto per l'anno 2021 del Marasciuolo ammonta ad euro 49.000,00 circa, indi per cui può provvedere al regolare pagamento della rata stabilita in questo piano del consumatore.

## GARANZIA

Il piano è interamente garantito dal marito della istante, sig. Marasciuolo Luigi, nato a Trani il 21/6/1947 - cod. fisc. MRS LGU 47H21 L328L

## PROPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

*Manzoni D.*  
*Di Leo Luca*

- Versamento immediato dell'importo di euro **9.598,11**, i quali saranno utilizzati interamente a garanzia dei creditori privilegiati e dei professionisti della presente procedura che sono:

- 1) avv. Nicola Cafagna;
- 2) ing. Carmine Dimiccoli;
- 3) spese sostenute per l'attivazione della procedura esecutiva immobiliare in corso pari ad euro 1.071,24;
- 4) advisor avv. Domenico Maldarelli;
- 5) OCC di Trani.

- Versamento in favore dei creditori precedenti della somma di euro 30.000,00 in rate mensili continue e successive di euro 500,00 fino al soddisfacimento del credito.

Per completezza, il Marasciuolo conferma il regolare pagamento, come sta già avvenendo senza interruzioni, delle rate del mutuo al Credito Emiliano.

Creditori	Credito
<b>Avv. Nicola Cafagna</b>	PRIVILEGIATO Euro 2.250,72
<b>Ing. Carmine Dimiccoli</b>	PRIVILEGIATO Euro 1.395,68
<b>Avv. Domenico Maldarelli</b>	PREDEDUCIBILE Euro 2.500,00
<b>OCC DI TRANI</b>	PREDEDUCIBILE Euro 2.380,47
<b>Spese avvio procedura esecutiva immobiliare</b>	PRIVILEGIATO Euro 1.071,24
<b><u>TOTALE</u></b>	<b><u>EURO 9.598,11</u></b>

VERSAMENTO PARI AD EURO 9.598,11 da parte della ricorrente al momento dell'omologa del piano del consumatore così come redatto.

M. Leo Lucia - Marasciuolo

Creditori	Credito	Percentuale soddisfo	Totale a versarsi
<b>Di Leo Nicola, Di Leo Rosanna e Di Leo Francesca</b>	CHIROGRAFARI Euro 46.741,00	64.18%	Euro 30.000,00

VERSAMENTO DI EURO 500,00 per n. 60 RATE A DECORRERE DA GIORNI TRENTA  
DOPO IL VERSAMENTO DELLE SOMME PER IL SODDISFO DEI CREDITORI  
PRIVILEGIATI

**CONTESTUALE RICHIESTA DI SOSPENSIONE**

Si chiede la **sospensione dell'esecuzione in corso** e delle operazioni di vendita nella **procedura n. 239/2020 RG Es**, che potrebbe compromettere la fattibilità del piano, considerato peraltro che trattasi di unica abitazione e casa familiare della Di Leo.

Trani, data del deposito


DI LEO LUCIA



---

In qualità di garante

MARASCIUOLO LUIGI



---

Per ratifica



---

Studio Legale  
Avv. Gianfranco Coppolecchia  
Mail: avvgian.cop@libero.it - Tel 3934277184  
Pec: gianfranco.coppolecchia@pec.ordineavvocatitrani.it

**Relazione O.C.C. – Ristrutturazione dei debiti del consumatore  
ex art. 68, comma 2, D.Lgs. n.14/2019 e ss. mm.**

**Debitrice istante: Di Leo Lucia – cod.fisc. DLILCU50P44L328L – nata a Trani il 4.9.1950 ed ivi residente a via Angelo De Bramo n.2/A**

**1. Premessa**

Il sottoscritto avv. Gianfranco Coppolecchia (c.f. CPPGFR84R24B619J), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani, con studio in Bisceglie a via Aldo Moro n.79 – indirizzo pec: gianfranco.coppolecchia@pec.ordineavvocatitrani.it, con nota di conferimento di incarico, trasmessagli dall'O.C.C. di Trani in data 4.11.2022, è stato nominato quale Gestore della Crisi nell'ambito della procedura OCC avente n. 46/2022 (**doc. 1**) introdotta mediante domanda di nomina gestore del 2.11.2022 presentata, in nome e per conto della debitrice, dall'advisor avv. Domenico Maldarelli.

Il sottoscritto ha accettato l'incarico, rilasciando apposite dichiarazioni di indipendenza debitamente sottoscritte e trasmesse all'O.C.C. di Trani a mezzo pec in date 7 e 8 novembre 2022 (**doc.2**).

Preliminarmente, lo scrivente, letta la proposta di ristrutturazione dei debiti (**doc. 3**), attesta che ricorrono i presupposti di ammissibilità oggettivi e soggettivi sanciti *ex lege*.

In particolare, la Di Leo si trova in una situazione di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.14/2019; è qualificabile come consumatore, vale a dire come persona fisica che agisce per scopi estranei ad attività d'impresa o professionale eventualmente svolta; non è stata esdebitata negli ultimi cinque anni né ha mai beneficiato dell'esdebitazione; non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

La domanda è corredata di quanto richiesto ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice della Crisi; la documentazione fornita dalla debitrice e dal suo difensore risulta completa e attendibile ed è stata verificata da questo Gestore mediante accesso alle banche dati e richieste di precisazione del credito rivolte a tutti i creditori noti.

## **2. Composizione e informazioni sul nucleo familiare**

La debitrice, come in premessa meglio identificata, è residente in Trani a via Angelo De Bramo n.2/A, dove vive con il coniuge sig. Luigi Marasciuolo con cui ha contratto matrimonio in data 3.4.1972.

I coniugi vivono presso la casa di proprietà al 50% in regime di comunione dei beni come autocertificato dalla sig.ra Di Leo in data 15.11.2022 (**doc. 4**) e come può evincersi dalla documentazione relativa al pignoramento immobiliare in corso.

Con la medesima autocertificazione, la debitrice ha dichiarato di essere casalinga, di non percepire redditi e di non aver, conseguentemente, presentato dichiarazioni dei redditi negli ultimi anni.

In effetti, dall'ultima dichiarazione reddituale relativa al sig. Marasciuolo Luigi, che si deposita, emerge che la sig.ra Di Leo Lucia è familiare fiscalmente a carico del marito.

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre precisare che la Di Leo ha quantificato le spese necessarie al sostentamento della propria famiglia in complessivi € 9.750/anno (cfr. ricorso debitore), vale a dire € 812,50/mese, cifra che, a parere del sottoscritto, per comodità di calcolo e per prevenire eventuali imprevisti familiari, può essere elevata ad € 1.000/mese.

## **3. Situazione patrimoniale/reddituale ed esposizione debitoria**

In considerazione della documentazione raccolta, fornita dalla debitrice e dal suo difensore, è possibile affermare che la situazione patrimoniale e reddituale della Di Leo è quella di seguito indicata:

### **Patrimonio immobiliare e procedura esecutiva immobiliare in corso**

La debitrice risulta proprietaria al 50% in regime di comunione dei beni con il coniuge del solo immobile sito in Trani a via Angelo De Bramo n.2/A, attuale residenza del nucleo familiare.

L'immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. 239/2020 R.G. Trib. Trani, attualmente in corso, azionata su impulso dei creditori procedenti Leone Rosa (nelle more deceduta), Di Leo Nicola, Di Leo Rosanna e Di Leo Francesca, tutti rappresentati e difesi dall'avv.ta Costanza Manzi (**doc. 5**).

Sono stati depositati nella procedura esecutiva *de qua* n.3 atti di intervento (**doc. 6**), di cui due da parte degli stessi creditori precedenti e l'altro da parte del Credito Emiliano S.p.A., quest'ultimo al solo scopo di far valere la garanzia ipotecaria sull'immobile pignorato relativa al proprio credito fondiario residuo vantato nei confronti del solo sig. Marasciuolo Luigi.

Qui si precisa che, come risulta da estratto del piano di ammortamento rilasciato dalla Credem in data 15.11.2022 (**doc. 7**), il sig. Marasciuolo è sempre stato, e lo è ancora oggi, regolare nei pagamenti delle rate di mutuo fondiario e residua una somma di circa € 10.000,00. Il finanziamento si estinguerà definitivamente in data 23.9.2023.

Nel corso della procedura esecutiva immobiliare è stata eseguita perizia estimativa a cura del C.T.U. ing. Carmine Dimiccoli di Trani, come si evince da avviso di vendita datato 14.11.2022 e da cui risulta un prezzo base d'asta di € 90.950,00 ed un'offerta minima prevista pari ad € 68.250,00. (**docc. 8 e 9**)

La vendita è fissata per il giorno 25.1.2023.

#### **Patrimonio mobiliare**

Di Leo Lucia non risulta titolare di beni mobili.

Il coniuge Marasciuolo Luigi è proprietario di un'autovettura, che viene utilizzata da quest'ultimo per raggiungere quotidianamente il luogo di lavoro e svolgere le primarie attività necessarie al mantenimento della famiglia.

Di Leo Lucia è cointestataria con il marito di conto corrente bancario con un saldo attivo al 16.11.2022 pari ad € 4.554,25 (**doc. 10**).

Tuttavia, tutte le somme relative al conto corrente derivano da redditi di esclusiva spettanza del sig. Marasciuolo, in quanto la Di Leo è casalinga e non produce alcun reddito.

#### **Redditi**

Quanto alla situazione reddituale, Di Leo Lucia è casalinga e non percepisce redditi.

Va qui dato atto che il coniuge Marasciuolo Luigi è titolare di un'azienda di imballaggi, che nel 2021 ha prodotto al suo titolare un reddito netto totale pari ad € 49.000,00 circa, come risulta da dichiarazione reddituale trasmessa telematicamente in data 13.9.2022 (**doc.11-12-13**).

**Esposizione debitoria complessiva**

**A. € 47.812,24** nei confronti dei creditori procedenti **Di Leo Nicola, Di Leo Rosanna e Di Leo Francesca** (inclusi compensi e spese della procedura esecutiva immobiliare in corso spettanti all'avv.ta Manzi e detratti, perché considerati a parte, i compensi indicati per il professionista delegato Nicola Cafagna e per il C.T.U. Ing. Carmine Dimiccoli), come risulta da precisazione del credito aggiornata al 22.11.2022 trasmessa a questo Gestore dall'avv.ta Costanza Manzi (**doc.14**). La precisazione è comprensiva del credito in prededuzione dei creditori procedenti, per la somma di € 1.071,24, a titolo di spese *vive* sostenute per l'attivazione della procedura esecutiva immobiliare in corso.

**B. € 2.250,72**, oneri inclusi, nei confronti del professionista delegato **avv. Nicola Cafagna**, nominato nella procedura esecutiva immobiliare avente n. 239/2020 R.G. Trib. Trani, giusta precisazione del credito aggiornata al 18.11.2022 (**doc. 15**).

**C. € 1.395,68**, oneri inclusi, nei confronti dell'**ing. Carmine Dimiccoli**, nominato C.T.U. nella procedura esecutiva immobiliare di cui sopra, giusta precisazione del credito eseguita dal difensore dei creditori procedenti, non avendo questo Gestore ricevuto risposta alcuna dal C.T.U. alla richiesta di precisazione del credito avvenuta a mezzo pec in data (**doc. 16**).

**D. € 2.500,00**, oneri inclusi, nei confronti dell'advisor, **avv. Domenico Maldarelli**, della presente procedura di sovraindebitamento, giusta precisazione del credito avvenuta contestualmente al ricorso introduttivo della presente procedura.

**E. € 2.380,47**, oneri inclusi, nei confronti dell'**O.C.C. di Trani** per la presente procedura, al netto degli acconti già versati.

**Per un totale complessivo pari ad € 56.339,11.**

**4. Attività Gestore della Crisi**

Il sottoscritto ha incontrato la debitrice Di Leo Lucia e il coniuge Marasciuolo Luigi presso lo studio dell'advisor avv. Domenico Maldarelli in data 15.11.2022; ha intrattenuto corrispondenza con il difensore del debitore; ha ricevuto personalmente e a mezzo mail/pec documentazione utile per l'espletamento dei propri compiti; ha richiesto le precisazioni dei

crediti e ha effettuato l'accesso alle banche dati in parte autonomamente ed in parte mediante lo Spid messo a disposizione dalla signora Di Leo in data 15.11.2022.

Da tale attività di accesso alle banche dati non risultano a carico della Di Leo debitorie né segnalazioni avuto riguardo a: INPS, Agenzia delle Entrate Riscossione, Centrale di Allarme Interbancaria, Centrale Rischi Banca d'Italia e CRIF (**doc. 17**).

E' risultato un debito di € 960,00 nei confronti del Comune di Trani per TARI inevasa per gli anni 2020-2021-2022. Tuttavia, il Marasciuolo, debitore in solido con la signora Di Leo, ha provveduto al pagamento dei ratei TARI del 2020 e del 2021 (**doc. 18**). Provvederà entro la fine del 2022 al saldo dell'anno in corso, non ancora scaduto.

**5. Cause di indebitamento, diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni e ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte**

L'intera debitoria della Di Leo trae origine da un'annosa "*battaglia*" giudiziaria tra parenti che ha inizio nel lontano 16.4.2007, data di notifica dell'atto di citazione con cui l'allora in vita fratello Angelo Di Leo la citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani per sentirla condannare alla restituzione della somma di € 10.974,71 a titolo di prestito asseritamente non restituito.

Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza di accoglimento n. 113/2012.

La sentenza veniva appellata da Lucia Di Leo e la Corte di Appello di Bari con sentenza n.2148 del 30.12.2014 accoglieva il proposto gravame, dichiarando la nullità dell'atto di citazione di primo grado.

Nelle more decedeva Angelo Di Leo e i suoi eredi Rosa Leone, Nicola Di Leo, Rosanna Di Leo e Francesca Di Leo proponevano ricorso per cassazione, deciso con sentenza n. 12480/2017 con cui la Suprema Corte accoglieva a sua volta il gravame, cassando la sentenza con rinvio alla medesima Corte di Appello di Bari in diversa composizione.

La Corte di Appello di Bari con sentenza n. 493/2020 rigettava, in sede di rinvio, l'appello proposto da Lucia Di Leo, confermando quanto statuito dal Tribunale di Trani, con relativa condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello, di cassazione e di rinvio.

Di Leo Lucia proponeva nuovamente ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa in sede di rinvio e proponeva istanza alla Corte di Appello di Bari per la sospensione del titolo esecutivo; sia il gravame che l'istanza venivano rigettati con relative condanne ad ulteriori spese processuali.

È evidente, pertanto, la causa del sovraindebitamento; così come è evidente che lo stesso non può ricondursi a colpa grave o mala fede della Di Leo.

Si deposita documentazione relativa ai precedenti giudizi (**doc. 19**).

Al contrario, la Corte di Appello di Bari con sentenza n. 2148 del 2014 aveva accolto l'appello proposto dalla Di Leo, ritenendolo fondato per questioni in rito. Tuttavia, successivamente la Suprema Corte ha ribaltato l'esito del giudizio di appello e si sono resi necessari ulteriori giudizi per la definizione della controversia tra le parti.

La debitrice si è, pertanto, improvvisamente trovata all'età di 72 anni in un'inattesa ed imprevedibile situazione di sovraindebitamento (per gran parte dovuta a titolo di spese legali maturate in virtù dei predetti giudizi), alla quale non può far fronte in quanto casalinga e non percepisce reddito alcuno.

Tuttavia è sua intenzione soddisfare, per quanto possibile, i creditori grazie all'ausilio del marito imprenditore, sig. Luigi Marasciuolo, il quale, con la sottoscrizione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti della sig.ra Di Leo, si impegna a mettere a disposizione dei creditori del coniuge sin da subito importanti somme di denaro.

Tanto, anche al fine di evitare che l'unica casa di proprietà in comunione dei beni, residenza del nucleo familiare, venga venduta all'asta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, già in fase avanzata.

La proposta, a parere dello scrivente, rispecchia in pieno la *ratio* legislativa.

#### **6. Inesistenza di atti in frode ai creditori**

Dall'analisi della documentazione fornita dalla debitrice è emersa l'inesistenza di atti in frode ai creditori, intesi come quegli atti con valenza ingannevole posti dolosamente in essere dal debitore occultando situazioni di fatto idonee a danneggiarli.

#### **7. Eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori**

Non risultano a questo Gestore atti impugnati dai creditori.

Si ribadisce che pende a carico della debitrice procedimento di pignoramento immobiliare di cui si è già fatto ampiamente cenno e con riferimento al quale si ravvisa la necessità di una sospensione, come richiesto in ricorso dall'istante, nelle more della definizione della presente procedura.

È evidente che il prosieguo della procedura esecutiva, con conseguente possibile vendita dell'immobile di proprietà, andrebbe a pregiudicare la fattibilità del piano, costringendo la debitrice e il coniuge a dover trovare una nuova sistemazione, con aggravio di costi e spese ed in totale contrasto con la ratio a sostegno della normativa che regola le procedure in materia di sovraindebitamento.

#### **8. Sintesi della proposta**

L'istante ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti quale modalità di composizione del sovraindebitamento al fine di assicurare in tempi ragionevoli una congrua soddisfazione di tutto il ceto creditorio e conservare l'unico immobile di proprietà che rappresenta la dimora del nucleo familiare.

La proposta prevede la soddisfazione dei creditori come segue:

- Pagamento, immediatamente successivo all'eventuale omologazione del piano, mediante finanza esterna *una tantum* messa a disposizione dal garante sig. Marasciuolo Luigi, che sottoscrive la proposta, della somma complessiva di € 9.598,11, che andrebbe a soddisfare integralmente i crediti vantati dall'O.C.C. di Trani, dall'avv. Domenico Maldarelli (crediti prededucibili nella presente procedura); nonché dall'avv. Nicola Cafagna, dall'ing. Carmine Dimiccoli e dai creditori procedenti relativamente alle spese *vive* anticipate per l'attivazione della procedura esecutiva immobiliare (crediti sorti in occasione della procedura esecutiva);
- Pagamento da parte del sig. Marasciuolo di € 500/mese per n. 60 rate (5 anni) per un totale di € 30.000,00, ricomprensivo anche gli onorari spettanti all'avv.ta Manzi per la procedura esecutiva immobiliare in corso, in favore dei Sigg.ri Di Leo Nicola, Di Leo Rosanna e Di Leo Francesca, (percentuale di soddisfazione del credito 64,18%, considerando anche gli € 1.071,24 di cui si è detto sopra);

- Il piano prevede, dunque, un esborso complessivo di Euro 39.598,11 in un termine ragionevole di 5 anni.

La somma mensile messa a disposizione dal Marasciuolo tiene in debito conto le entrate mensili (che nell'anno 2021 sono state pari a circa € 4.000/mese) e le spese mensili (€ 1.070 circa per rata Credem; € 1.000 per sostentamento nucleo familiare di due componenti). Si deve tener conto, comunque, che nel settembre 2023 il Marasciuolo estinguerà definitivamente il debito nei confronti della Credem e potrà godere di una maggiore liquidità mensile.

#### **9. Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**

È ora necessario analizzare l'ipotesi liquidatoria dell'unico bene immobile di proprietà della ricorrente al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra soluzione – piano di ristrutturazione dei debiti o alternativa liquidatoria - nello spirito di tutela del ceto creditorio e sempre contemperando l'esigenza di tale tutela con la ratio della normativa in materia di sovraindebitamento.

Al predetto bene immobile è stato attribuito, come da allegato avviso di vendita, un prezzo base d'asta di € 90.950,00 con offerta minima di € 68.250,00.

Non si può in questa sede non tener conto della minor attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta.

In base all'esperienza dello scrivente e come confermato dalla giurisprudenza in materia di questo Tribunale (cfr., ex multis, Trib. Trani – Giudice Dott. Labianca – provvedimento del 9.11.2022 proc. n. 11/2022 Piano Consumatore), una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno un esperimento d'asta deserto con conseguente ribasso del valore stimato del bene e della relativa offerta minima almeno del 25% e con conseguente ulteriore notevole aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.

Nel caso di specie, ipotizzando un'aggiudicazione del bene al secondo tentativo di vendita, si può ritenere che il valore dell'offerta minima si ridurrebbe ad euro 51.187,50.

Deve, altresì, tenersi conto che nella procedura esecutiva è intervenuto il creditore ipotecario Credito Emiliano S.p.A. per un credito residuo che, ad oggi, è

pari ad € 10.000,00 circa e, soprattutto, che dovranno soddisfarsi in prededuzione sulla vendita del bene tutti gli ausiliari del Giudice della procedura esecutiva, vale a dire il professionista delegato ed il C.T.U. nominato.

Infine, cosa più importante, oggetto del pignoramento è un immobile di proprietà dei coniugi in comunione dei beni e che, pertanto, alla distribuzione della somma ricavata parteciperà per la metà il sig. Marasciuolo senza portare in prededuzione le spese della procedura, che dunque graveranno integralmente sul restante 50% della Di Leo.

Ne consegue che, presumibilmente, i creditori procedenti del giudizio esecutivo (vale a dire i signori Di Leo Nicola, Rosanna e Francesca) potranno essere soddisfatti per una somma che, in nessun caso, potrà pareggiare i 31.000 euro complessivi circa offertigli con la presente procedura, che, si badi, avrà una durata limitata a 5 anni e consentirebbe ai creditori di iniziare ad essere soddisfatti sin da subito.

A tal riguardo, si precisa che la valutazione della convenienza dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva (cfr. Trib. Verona 5 febbraio 2021), ossia si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura.

Senza dimenticare che la debitrice e il coniuge potranno "salvare" l'unica casa di proprietà e attuale dimora del nucleo familiare, in perfetta linea con la *ratio* della normativa.

#### **10. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta**

Lo scrivente è tenuto a rilasciare un giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

A conclusione della presente relazione e delle considerazioni sopraesposte, il sottoscritto, dato atto che:

- è stata esaminata la proposta e che la stessa risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e coerente con la ratio normativa;

- sono state consultate le banche dati pubbliche ritenute rilevanti al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite e sono state richieste precisazioni dei crediti a tutti i creditori noti;
- i controlli e le verifiche eseguiti sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dal suo difensore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione fornita;
- l'elenco dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro delle poste attive che compongono il patrimonio del sovraindebitato;
- è consentito di individuare l'ammontare dei crediti e le eventuali cause legittime di prelazione;
- non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano; ciò anche in considerazione della messa a disposizione di finanza esterna da parte del sig. Marasciuolo Luigi, che ha sottoscritto la proposta.

Tanto precisato, si esprime

**giudizio positivo**

sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione e sulla fattibilità del piano.

Con osservanza

Bisceglie-Trani, data del deposito

***Avv. Gianfranco Coppolecchia***